

« MINIMA DE GRACCHIS »

1. IL NASO DI CORNELIA.

1. « Se Publio Scipione non avesse dato in isposa la figlia Cornelia a Tiberio Gracco e non avesse fatto che da lei nascessero i due Gracchi, non sarebbero insorti così gravi rivolgimenti »¹. Sono parole di Cicerone nel suo trattato giovanile sull'invenzione retorica, che fanno venire a mente il famoso naso di Cleopatra: il quale, come si sa, se fosse stato solo un po' piú lungo avrebbe impedito alla regina di essere avvenente, sí che non sarebbero conflagrati gli amori prima con Cesare e poi con Antonio, né avrebbe avuto luogo la fatale battaglia d'Azio con tutto il resto. Ma, leggendo meglio il brano ciceroniano nel contesto in cui si inserisce, giustizia vuole che l'Arpinate sia completamente assolto dal sospetto di aver prospettato un futuribile. Al contrario, l'argomento relativo a Cornelia egli lo porta come esempio inequivocabile di *genus argumentationis* intrinsecamente *vitiosum* per il fatto di collegare una determinata conseguenza ad un precedente troppo remoto (cfr. *de invent.* 1.49.91: *Remotum est, quod ultra quam satis et petitur, huiusmodi: « Quodsi non P. Scipio Corneliã filiam T. Gracco conlocasset atque ex ea duos Gracchos procreasset, tantae seditiones natae non essent; quare hoc incommodum Scipioni adscribendum videtur »*).

Lasciamo in pace il naso di Cornelia, dunque. E ciò tanto piú perché vi sono buoni motivi per ritenere che, se anche il naso della figlia dell'Africano fosse stato lungo oltremisura, il matrimonio di lei con Tiberio Sempronio Gracco (il console del 177 e del 163, il censore del

* In *ANA*. 91 (1980) 329 ss.

¹ Per tutti: J. CARCOPINO, *Le mariage de Cornélie*, in *Autour des Gracques*² (1967) 45 ss., con bibl.; G. BANDELLI, *I figli dell'Africano*, in *Index 5* (1974-75) 127 ss., con altra bibl.; A. H. BERNSTEIN, *Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition and Apostasy* (1978) 29 s.; A. GUARINO, *Dir. priv. rom.*⁶ (1981) n. 23.2 e 3, 50.3. Sui Gracchi in generale: A. GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio* (1981) *passim*.

169) avrebbe avuto luogo lo stesso. Si trattò infatti di un matrimonio di convenienza, celebrato tra due esponenti di potenti famiglie nobiliari (lui alquanto più anziano di lei, a quel che pare) allo scopo, non raro per i tempi, di cementare un'alleanza politica (cfr. Liv. 38.57.2-8). Secondo Plutarco (*Ti. Gr.* 4.4), l'affare sarebbe stato combinato dopo la morte dell'Africano, seguita a Liternum nel 183 a.C., da una sorta di consiglio di famiglia: cosa non incredibile, se si ricorda che l'Africano lasciò un unico figlio maschio, Publio, di malferma salute e di labile inclinazione ad assumersi responsabilità in proprio (cfr. Cic. *Cato* 35).

2. Tralascio volutamente di occuparmi, sia pure di sfuggita, delle varie sottilissime questioni che si sono dibattute e tuttora si dibattono circa l'epoca precisa delle nozze. Certo è però quanto segue. Cornelia ebbe da suo marito la bellezza di dodici figli, sei maschi e sei femmine (cfr. ad es. Plin. *n. h.* 7.57), e li ebbe in un lasso di tempo che è segnato dal termine finale invalicabile del 151/150, anno di morte di Tiberio, mentre oscilla, quanto al termine iniziale, tra il 176/175, secondo la cronologia « alta » sostenuta da J. Carcopino, e il 165, secondo la cronologia « bassa » difesa da Th. Mommsen. Io non so dire se la vecchia dimostrazione del Mommsen sia preferibile a quella più recente del Carcopino, oggi seguita anche da altri autori, ma tengo a puntualizzare, dal mio angolo visuale di storiografo del diritto romano, che forse uno dei puntelli su cui poggia la generosa e brillante polemica del Carcopino contro il Mommsen non è così saldo come può sembrare a prima vista. Cavallerescamente preoccupato di non costringere Cornelia a sfornare, in soli quattordici o quindici anni di matrimonio (165-151/150 a.C.), praticamente un figlio all'anno, lo studioso francese ha fatto di tutto per darle qualche anno di respiro (« les maternités de Cornélie, au lieu de s'accumuler en 12-15, s'échelonnent sur plus d'une vingtaine d'années, probablement à partir de 175 »).

Ma, se questo era tutto, ce n'era poi veramente bisogno?

A mio parere, no. Anche tenendo per buono il « breve periodo » individuato dal Mommsen, gli intervalli tra un parto e l'altro possono essere aumentati, volendo, sino alla metà, se non oltre. Ed infatti, se si ipotizza che qualche parto di Cornelia sia stato gemellare (essendo scontato che i gemelli possono essere anche di sesso diverso), ecco che Cornelia guadagna ai suoi riposi, tra le successive sue gravidanze, una buona manciata di mesi. Se poi si suppone che l'ultimo prodotto del fecondo matrimonio sia nato postumo, possiamo accantonare a favore di Cornelia (pur salvando l'attribuzione del postumo al marito, quindi la sua onorabilità di moglie) sino a 300 giorni da quello della morte di Ti-

berio (cfr. Ulp. D. 38.16.3.11). Quanto al primo figlio (o al primo paio di gemelli), non è detto che sia nato dopo almeno nove mesi dal giorno delle nozze, essendo considerato *iustum tempus*, secondo un saggio insegnamento di Ippocrate, l'intervallo di 182 giorni tra nozze e parto (cfr. Ulp. D. 38.16.3.12, Paul. D. 1.5.12).

Al che potrei anche aggiungere, per buona misura, che alcuni figli saranno venuti alla luce settimanali e che un parto o due possono essere stati anche prodighi di più di due figli. Giuliano (D. 46.3.36), Gaio (D. 34.5.7 pr.) e Paolo (D. 5.4.3) concorrono con gli antichi medici greci e romani nell'assicurarci che un parto di cinque figli era ritenuto insolito, ma non innaturale.

3. Naturalmente, non penso neanche per un momento che tutte le possibilità or ora accenate si siano verificate nei rapporti matrimoniali tra Tiberio e Cornelia. Qualcuna tra esse (facciamo almeno un parto gemellare e qualche nascita di settimino) può peraltro ben aver avuto luogo: anzi, di fronte ad un totale di dodici nati, è probabile che qualcuna si sia proprio realizzata. Ma vi è dell'altro ancora. Le fonti ci assicurano che Cornelia ebbe dodici parti, ma non ci assicurano che furono altrettanti parti maturi o quasi maturi. I parti prematuri a quei tempi, così poco propensi all'eugenetica, abbondavano e le espulsioni di feti di tre o quattro mesi non erano rare. Certo, se il prodotto del concepimento non dava segni di vita o se, pur dandoli, aveva fattezze di *monstrum vel prodigium*, giuridicamente non si trattava di un nuovo individuo da iscrivere tra i cittadini romani. Ma sul piano naturale, affettivo, familiare la cosa era ben diversa: l'essere imperfetto veniva annoverato anch'esso fra i frutti del matrimonio e veniva onorato con una acconcia cerimonia funebre. Ecco il senso vero di una ben nota frase di Seneca (*ad Marc.* 16.3): *duodecim illa (sc. Cornelia) partus totidem funeribus recognovit*.

Per vero, Seneca dice, in un'altra sua *consolatio* (*ad Helv.* 16.3), che Cornelia ebbe dai suoi parti dodici « *liberi* », il che può indurre a pensare a figli nati vivi. Ma Seneca non era un giurista, né comunque si esprimeva in questo luogo nella veste di giurista minuzioso o addirittura di storico ben preciso nei riferimenti.

Egli tirava già a fare di Cornelia una sorta di Niobe, ridotta in ultimo ai soli figli Tiberio e Caio (*Corneliam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat*). Dimenticava però clamorosamente che, quando nel 133 morì Tiberio Gracco, restavano ancora, dei figli di Cornelia, non soltanto Caio, il futuro tribuno plebeo del 123, ma anche Sempronia, la moglie (sembra non tanto affettuosa) di Publio Cornelio Scipione Emi-

liano. Possiamo, ciò posto, prestare incondizionata fiducia alle espressioni del filosofo?

2. UNA LEGGE IMMAGINARIA.

1. Come gli astronomi scoprono nuove stelle ed altri pianeti con l'ausilio del calcolo matematico, così talvolta fanno, o si figurano di fare, per leggi e provvedimenti finora sconosciuti, con l'ausilio del ragionamento induttivo, gli storiografi dell'antichità. Per esempio, la lettura di Appiano (*b. c.* 1.9.33-34) ha indotto vari studiosi a supporre che tra la *lex Licinia Sextia de modo agrorum* del 367 a. C. e la *lex Sempronia T. Gracchi* del 133 vi sia stata almeno una legge intermedia *de modo agrorum*, varata ai tempi delle guerre puniche; dopo di che G. Tibiletti, con uno studio largamente seguito, ha creduto di rinvenire il preciso riferimento a quella legge in un frammento dell'orazione *pro Rhodiensibus*, pronunciata in senato da M. Porcio Catone maggiore nel 167 avanti Cristo².

Non voglio qui discutere né il problema della storicità e dell'ambito di riferimento della *lex Licinia* del quarto secolo, né il buon fondamento dell'ipotesi circa la esistenza di una *lex de modo agrorum* pregraccana del sec. III-II a. C. Voglio solo permettermi di osservare che la lettura spassionata del frammento catoniano non autorizza affatto a sostenere, con sufficiente tranquillità critica, che esso citi una reale *lex de modo agrorum*, di quei tempi, e non si limiti piuttosto a fare il verso al linguaggio delle leggi, inventandosene *exempli causa* qualcuna.

Secondo me, anche se Catone, come vedremo, non dice per i suoi tempi alcunché di sostanzialmente inesatto, la verità è però che egli la supposta *lex de modo agrorum* non solo non la cita, ma nemmeno intende citarla.

2. Il frammento della *pro Rhodiensibus* è riportato da Gell. 6.3.37 (= Malcovati ORF.⁴ n. 167, Peter HRR.² p. 87): *Quid nunc? ecqua tandem lex est tam acerba, quae dicat: si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto; si quis plus quingenta iugera ha-*

² Sul tema: G. TIBILETTI, *Il possesso dell'«ager publicus» e le norme «de modo agrorum» sino ai Gracchi*, in *ATH.* 26 (1948) 173 ss. (spec. 192 ss.), 27 (1949) 3 ss.; A. BURDESE, *Studi sull'«ager publicus»* (1952) 57 ss.; G. CALBOLI, *M. Porci Catonis Oratio pro Rhodiensibus* (1978) 201 ss., 258 s., con altra bibliografia; L. LABRUNA, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana* (1980) 123 ss., 165 ss.